



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MACERATA- SEZIONE CIVILE

riunito in Camera di Consiglio e così composto:

dott. Paolo Vadalà	Presidente
--------------------	------------

dott. Andrea Enrico Polimeni	Giudice
------------------------------	---------

dott.ssa Filomena Di Gennaro	Giudice rel.
------------------------------	--------------

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OMISSIS



OMISSIS

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,



DICHARA

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società OPEN2023 SRLS (C.F. e P.IVA: 02101570436), con sede legale in Tolentino (MC), C.da Rancia n. 13/A, in persona del legale rappresentante, Imeri Imer (C.F. MRIMRI69S02Z148P);

NOMINA

la dott.ssa Filomena Di Gennaro giudice delegato per la procedura;

NOMINA

curatore **avv. Antonio Maria Golini**, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

AUTORIZZA

il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ORDINA

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei



casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

STABILISCE

il giorno **27 ottobre 2026, alle ore 09:30**, l'udienza per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

ASSEGNA

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;

SEGNALA

al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le



domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

DISPONE

la prenotazione a debito del presente atto a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

DISPONE

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.

Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 09.06.2026.

Il Giudice estensore

dott.ssa Filomena Di Gennaro

Il Presidente

dott. Paolo Vadala

